

PRECISAZIONI SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE PATENTI COMUNITARIE

A seguito circolare Prot. 24640 del 26/10/2015 del Ministero dei Trasporti e dell'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE vengono introdotte due importanti novità in merito al traino dei rimorchi:

1. per la conduzione di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S. (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive), si dovrà fare riferimento esclusivamente alla massa massima autorizzata riportata sulla Carta di Circolazione e non più al peso rilevato sulla bascula al momento del controllo.
2. introduzione delle nuove categorie di "Patenti Comunitarie"

Nella fattispecie, per quanto può interessare il traino dei rimorchi per il trasporto delle imbarcazioni di canottaggio, si precisano i seguenti punti:

PATENTE DI CATEGORIA B

Abilita il titolare alla conduzione dei seguenti complessi di veicoli

- Veicolo (pulmino fino ad 8 posti + conducente) la cui massa complessiva autorizzata non superi i 3500 kg. al quale può essere agganciato un rimorchio (leggero) la cui massa complessiva autorizzata non superi i 750 kg.

Es.: Pulmino con massa = 3500 kg + rimorchio con massa = 750 kg. Il totale del complesso = 4250 kg.

- Veicolo (fino ad 8 posti + conducente) al quale può essere agganciato un rimorchio con massa complessiva autorizzata superiore a 750 kg. purché la somma del complesso dei veicoli non superi i 3500 kg.

Es.: Veicolo con massa = 2500 kg + rimorchio con massa = 900 kg. Il totale del complesso = 3400 kg.

PATENTE DI CATEGORIA B 96

Abilita il titolare alla conduzione dei seguenti complessi di veicoli

- Veicolo (pulmino) con massa complessiva autorizzata non superiore a 3500 kg. al quale viene agganciato un rimorchio con massa complessiva superiore a 750 kg. e la somma del complesso è compresa dai 3500 ai 4250 kg.

Es.: Pulmino con massa = 3300 kg + rimorchio con massa = 900 kg. Il totale del complesso = 4200 kg.

PATENTE DI CATEGORIA B E

Abilita il titolare alla conduzione dei seguenti complessi di veicoli

- Veicolo con massa complessiva autorizzata inferiore a 3500 kg. con agganciato un rimorchio con massa superiore a 750 kg. (ma inferiore ai 3500 kg.) e la somma del complesso è superiore ai 4250 kg.

Es.: Pulmino con massa = 3400 kg + rimorchio con massa = 1200 kg. Il totale del complesso = 4600 kg.

L'art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida recita infatti:

"La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:...

...f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

(COMPLESSO DI VEICOLI PER I QUALI E' SUFFICIENTE PATENTE DI CAT. B)

Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.
(COMPLESSO DI VEICOLI PER I QUALI E' RICHIESTA PATENTE DI CAT. B96)

...g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg...

Alberto Vianello